

COMUNE DI CALVI (Prov. Benevento)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024 - 2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2024 - 2026** è, allo stato, quello stabilito ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 267/2000: **31 dicembre 2023**;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2024 – 2026** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 359.185,94 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 359.857,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2024 | 2025 | 2025 |
| | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> | | |
| Altre considerazioni | Vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato. Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2021. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. | | |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 355.011,49 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 353.000,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 353.103,00 | 353.103,00 | 353.103,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> | | |
| Altre considerazioni | <p>NOTA BENE:</p> <p>Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2024, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</p> <p>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p> <p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e</p> | | |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</p> <p>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</p> <p>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Principali norme di riferimento | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 109.633,40 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 177.989,20 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 155.449,25 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | Nessuno | | |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> | | |
| Altre considerazioni | | | |

CANONE UNICO

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Principali norme di riferimento | L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 22.599,60 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 10.548,70 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i> |
| Altre considerazioni | NOTA BENE: Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Calvi ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 29/03/2021 Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica). |

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2024/2026 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

| FASE | % DI ACCANTONAMENTO | | |
|------------|---------------------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 |
| PREVISIONE | 100% | 100% | 100% |

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| Cap. | DESCRIZIONE | FCDE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 70 | Tassa rifiuti | SI |
| 860 | Proventi da fitti attivi : piscina comunale-uffici alto calore-palestra e campi di calcio | SI |
| 860/1 | Proventi da fitto attivo piscina comunale anni 2019-2023 (rif. contratto 1802016) | SI |

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice. Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2024

| Cap. | DESCRIZIONE | % acc.to FCDE | Previsione 2024 di entrata | Stanziamiento FCDE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 70 | Tassa rifiuti | 100 | 353.103,00 | 118.430,75 |
| 860 | Proventi da fitti attivi : piscina comunale-uffici alto calore-palestra e campi di calcio | 100 | 23.520,00 | 18.021,02 |
| 860/1 | Proventi da fitto attivo piscina comunale anni 2019-2023 (rif. contratto 1802016) | 100 | 30.600,00 | 23.455,72 |
| TOTALE | | | | 159.897,49 |

BILANCIO 2025

| Cap. | DESCRIZIONE | % acc.to FCDE | Previsione 2024 di entrata | Stanziamiento FCDE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 70 | Tassa rifiuti | 100 | 353.103,00 | 118.430,75 |
| 860 | Proventi da fitti attivi : piscina comunale-uffici alto calore-palestra e campi di calcio | 100 | 23.520,00 | 18.021,02 |
| TOTALE | | | | 136.451,77 |

BILANCIO 2026

| Cap. | DESCRIZIONE | % acc.to FCDE | Previsione 2024 di entrata | Stanziamiento FCDE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 70 | Tassa rifiuti | 100 | 353.103,00 | 118.430,75 |
| 860 | Proventi da fitti attivi : piscina comunale-uffici alto calore-palestra e campi di calcio | 100 | 23.520,00 | 18.021,02 |
| TOTALE | | | | 136.451,77 |

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,33% per il triennio 2024/2026.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €70.000,00, pari allo 0,2% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

La Giunta Comunale con Delibera n. 20 in data 19/02/2024 ha approvato l'accantonamento del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali per un importo pari ad € 38.872,24.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti**:

| DESCRIZIONE | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Indennità di fine mandato del sindaco | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

| ENTRATE | IMPORTO | SPESE | IMPORTO |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA. | 21.000,00 | Consultazioni elettorali o referendarie locali | 21.000,00 |
| Donazioni | | Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale | |
| Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria | | Sentenze esecutive e atti equiparati | |
| Proventi sanzioni Codice della Strada | 1.000,00 | Manutenzione strade | 500,00 |
| Entrate per eventi calamitosi | | Spese per eventi calamitosi | |
| Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni | | | |
| Condoni | | | |
| Alienazione di immobilizzazioni | | | |
| Accensioni di prestiti | | Investimenti diretti | |
| Contributi agli investimenti | | Contributi agli investimenti | |
| TOTALE ENTRATE | 22.000,00 | TOTALE SPESE | 21.500,00 |

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 non è ancora stato approvato, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 è quantificato nel prospetto del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2024-2026 sono previsti investimenti come dall'allegato programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP 2024-2026

| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice Azione Intervento - CIP (1) | Ente, Inc. Beneficiario (2) | Codice CIP (3) | Accettati nella dichiarazione di impegno (4) | RUP (5) | Cassa compartecipante (6) | Contributo compartecipante (6) | Quota 50% | | | Localizzazione azione (10) | Temperatura (11) | Sostegno a comunità beneficiaria (12) | Descrizione dell'intervento (13) | L'importo di stanziamento (14) | ATTIVITÀ DEL CIP (15) (16) (17) (18) (19) (20) | | | | | | | Informazioni aggiuntive a carico della comunità beneficiaria (21) (Tabella 3) | | |
| | | | | | | | Reg. | Pia. | Com. | | | | | | Prestazioni attuate (22) | Servizi attivi (23) | Servizi passivi (24) | Costi per attività attuate (25) | Riparto compartecipante (26) | Valore degli interventi realizzati (27) (28) (29) | Sostegno integrato attivo e passivo (30) (31) (32) (33) | | Aspetti di capitale umano (34) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Impiego | Formazione (35) (36) |
| L00000000000000000000 | 72 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 91 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 2 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 96 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 97 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 2 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00000000000000000000 | 2024 | Partecipazione | No | No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 22 | | | | | | | | | | | | | |

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Alla data odierna il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette, come approvate dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 39 del 22.12.2023:

- l'Alto Calore Servizi spa, con oggetto la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett a) del TUSP;
- Asmel con una quota di possesso dello 0,057%.